SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

07A00846

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Ortona e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Ortona (Chieti) ed il sindaco nella persona del sig. Nicola Fratino;

Considerato che, in data 24 ottobre 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ortona (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo De Vivo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ortona (Chieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Nicola Fratino.

Il citato amministratore, in data 24 ottobre 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Chieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20060027024/13.1.Area II del 16 novembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ortona (Chieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo De Vivo.

Roma, 15 dicembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A00681

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Trentola Ducenta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Trentola Ducenta (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trentola Ducenta (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Palmieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trentola Ducenta (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1° dicembre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 21111/Area II (EE.LL.) del 2 dicembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trentola Ducenta (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Palmieri.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A00682

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Senise e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Senise (Potenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario del 2006, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Senise (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Scigliuzzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Senise (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2006.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza diffidava il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Potenza, con provvedimento del 26 ottobre 2006, adottato sulla base del disposto di cui all'art. 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha nominato un commissario prefettizio che, in via sostitutiva, ha provveduto all'approvazione della necessaria manovra di riequilibrio con deliberazione n. 1 dell'8 novembre 2006.

Essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del sopracitato decreto legislativo, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Senise, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 21931/E.E.L.L./Area II del 16 novembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Senise (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Scigliuzzo.

Roma, 15 dicembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A00683

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Siqueira Rute, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Siqueira Rute, nata a Rio de Janeiro il 26 maggio 1958, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicòloga» conseguito in Brasile, come attestato dal «Conselho Regional de Psicologia - Rio de Janeiro» cui la richiedente è stata iscritta dal 13 dicembre 1983 al 31 gennaio 2001, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi» - sezione A ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è in possesso del diploma di laurea di «Psicologa» conseguito presso il «Centro Uniersitàrio Celso Lisboa» di Rio de Janeiro (Brasile) in data 19 marzo 1982 e rilasciato il 21 giugno 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 ottobre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 — così come modificato dalla legge n. 189/2002 — e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già. in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla Questura di Roma in data 13 settembre 2002 e valido fino al 13 settembre 2007;

Decreta:

Alla sig.ra Siqueira Rute, nata a Rio de Janeiro il 26 maggio 1958, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A00597

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 gennaio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nel-

l'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 23 gennaio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 7.433 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 2006 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017, fino all'importo massimo di nominali 3.500 milioni di euro, di cui al decreto del 21 dicembre 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 dicembre 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 - ultimo comma del decreto 21 dicembre 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 21 dicembre 2006, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 21 dicembre 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 21 dicembre 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei

B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2007, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2007.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 21 dicembre 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A00864

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 dicembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Laura Estela Ledda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dietista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Laura Estela Ledda, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Nutricionista» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dietista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze di servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto direttoriale in data 14 novembre 2006 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2006 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la sig.ra Laura Estela Ledda è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Nutricionista» conseguito nell'anno 2002 e rilasciato il giorno 9 maggio 2003 dall'Universidad «Juan Agustin Maza» - Facultad de Ciencias de la Nutricion - di Mendoza (Argentina) alla sig.ra Laura Estela Ledda, nata a Mendoza (Argentina) il giorno 8 febbraio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dietista.

2. La sig.ra Laura Estela Ledda è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni e integrazioni la professione di dietista.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

07A00795

DECRETO 17 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Cunillera Catà Teresina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cunillera Catà Teresina, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomado en Logopedia» conseguito in Spagna nell'anno 2002 presso la «Universitat Ramon Llull» - Facultad de Psicologia y Ciencias de la Educacion Blanquerna - di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di logopedista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza di servizi previsto dall'art. 12 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 25 marzo 2004;

Visto il decreto direttoriale in data 29 settembre 2006 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 novembre 2006 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la sig.ra Cunillera Catà Teresina è risultata idonea;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Diplomado en Logopedia», conseguito in Spagna nell'anno 2002 presso la «Universitat Ramon Llull» - Facultad de Psicologia y Ciencias de la Educacion Blanquerna - di Barcellona (Spagna) dalla sig.ra Cunillera Catà Teresina nata a Llorenc del Penedes (Tarragona) (Spagna) il giorno 7 giugno 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di logopedista (decreto ministeriale n. 742/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A00602

DECRETO 17 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Cusman Veramendi Sandra Janeth, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cusman Veramendi Sandra Janeth, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Educacion Especial - Especialidad: Disturbios en la Comunicacion» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisiti i pareri espressi dalla Conferenza di servizi prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nelle sedute del giorno 9 giugno 2005 e del giorno 31 marzo 2006;

Visto il decreto direttoriale in data 29 settembre 2006 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 novembre 2006 ai sensi dell'art. 8, comma 1 del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la sig.ra Cusman Veramendi Sandra Janeth è risultata idonea;

Rilevata la sussitenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciada en Educacion Especial - Especialidad: Disturbios en la Comunicacion» conseguito nell'anno 1998 presso la «Universidad Femenina del Sagrato Corazon» di Lima (Perù) dalla sig.ra Cusman Veramendi Sandra Janeth nata a Lima (Perù) il giorno 23 marzo 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista.

2. La sig.ra Cusman Veramendi Sandra Janeth è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione di logopedista.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A00603

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 gennaio 2007.

Ricostituzione del comitato provinciale e delle commissioni speciali del comitato presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Siena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SIENA

Visti:

il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687 recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e recante norme in materia di sicurezza sociale;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, contenente norme di attuazione della predetta legge;

l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente l'abolizione dei fogli degli annunzi legali delle province;

la legge 9 marzo 1989, n. 88 sulla ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. che modifica, fra gli altri, gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 369;

la legge 30 dicembre 1986, n. 936, sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con particolare riferimento all'art. 4, in cui sono specificati gli elementi sintomatici del grado di rappresentatività delle associazioni sindacali;

le direttive ministeriali sulla costituzione degli organi collegiali dell'I.N.P.S., con particolare riferimento alla circolare n. 31/89 del 14 aprile 1989 e alla circolare n. 33/89 del 19 aprile 1989 emanate dalla Direzione generale della previdenza sociale, Divisione III, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88;

la circolare prot. 13409 del 26 aprile 1993 della Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale prevede che tutti gli organi disciplinati dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica sono rinnovati ogni quattro anni;

il decreto di ricostituzione del Comitato presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Siena e delle speciali Commissioni per la decisione dei ricorsi concernenti i lavoratori autonomi, n. 9 del 20 agosto 2002 e successive modificazioni;

Considerato che:

si deve provvedere alla nuova ricostituzione dei predetti organi collegiali;

il Comitato deve essere composto così come previsto dal primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 369, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

alla composizione delle speciali Commissioni per la decisione dei ricorsi concernenti prestazioni relative a lavoratori autonomi si deve provvedere in conformità con quanto stabilito dall'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989;

ai fini della nomina dei componenti del Comitato si deve procedere preliminarmente alla ripartizione dei componenti di tale organo tra i settori economici interessati all'attività dell'I.N.P.S. ed, in particolare, alle funzioni dei comitati provinciali, in osservanza dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Ritenuto che:

la competenza è propria;

è stata effettuata la ripartizione dei membri del Comitato in attuazione dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

ai fini dell'attribuzione dei posti dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nell'ambito del Comitato e delle speciali Commissioni, tenuto conto anche del numero limitato dei posti disponibili, occorre accertare quali siano le associazioni sindacali più rappresentative e, di conseguenza, in assenza di norme di legge, occorre predeterminare i criteri di valutazione della maggiore rappresentatività;

un primo criterio di valutazione può essere costituito dalle indicazioni contenute nel quinto comma dell'art. 4 della legge n. 936/1986 sul CNEL;

nella individuazione dei criteri selettivi della maggiore rappresentatività, un consolidato indirizzo giurisprudenziale, tendente alla valorizzazione del pluralismo partecipativo, ritiene che, ai fini della valutazione del grado di rappresentatività, vanno necessariamente considerate, accanto al dato quantitativo della consistenza numerica dei soggetti rappresentati e della maggiore o più complessa struttura organizzativa dell'associazione sindacale, la specialità, qualità e rilevanza degli interessi collettivi coinvolti;

inoltre, l'orientamento giurisprudenziale ha specificato che i criteri selettivi della maggiore rappresentatività devono essere tali da consentire un equo contemperamento del c.d. criterio maggioritario (attribuzione di tutti i posti disponibili alla associazione sindacale datoriale più rappresentativa del settore), con il criterio selettivo rispondente al principio di rilevanza costituzionale (art. 3 Cost.) del pluralismo partecipativo (considerazione anche della specificità, qualità e rilevanza degli interessi espressi);

dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stata affermata la necessità di «un contemperamento del criterio pluralistico con il principio proporzionale, che richiede una selezione, tra le associazioni più rappresentative, di quelle più rappresentative»;

la Corte costituzionale (sent. n. 975/1988) ha espresso l'orientamento per cui «la legge non può individuare a priori una o più organizzazioni determinate come maggiormente rappresentative, ma deve rimettere tale determinazione all'autorità amministrativa preposta alla nomina che, volta per volta, valuterà, comparativamente, il rispettivo grado di rappresentatività delle associazioni sindacali esistenti»;

ai fini della più corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operatività e sul grado di rappresentatività delle associazioni sindacali, in carenza di una espressa previsione normativa, si debbano applicare, essenzialmente, i seguenti criteri di valutazione:

per le OO.SS. dei lavoratori: la consistenza numerica degli iscritti;

per le OO.SS. dei datori di lavoro:

a) consistenza numerica delle aziende associate e dei lavoratori da queste occupate;

b) partecipazione alla contrattazione collettiva;

c) diffusione delle strutture organizzative sul territorio;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive presso la direzione provinciale del lavoro ed in sede sindacale in rapporto dialettico con le organizzazioni contrapposte;

e) stipula contratti collettivi di lavoro;

in base ai dati acquisiti in sede istruttoria, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sono risultate C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.;

l'associazione sindacale dei dirigenti di azienda più rappresentativa è risultata la C.I.D.A. (Confederazione Italiana dei Dirigenti di Azienda);

ai fini della individuazione della «maggiore rappresentatività» delle associazioni di parte datoriale assumono rilievo, oltre che i dati dedotti secondo i sopraelencati criteri di valutazione, anche gli ulteriori parametri valutativi del grado di incidenza sul piano sociale, economico, produttivo ed occupazionale delle aziende iscritte alle predette associazioni, unitamente alla loro partecipazione attiva ai vari organi collegiali provinciali;

sulla base della ripartizione per settori economici dei membri in rappresentanza dei datori di lavoro, due posti devono essere attribuiti al settore industria ed un posto al settore agricoltura;

per i due posti assegnati al datori di lavoro del settore industria, concorrono due associazioni datoriali maggiormente rappresentative: Assindustria Siena - Associazione Industriali della Provincia di Siena e API Toscana;

l'ASSINDUSTRIA Siena è l'associazione con maggiore consistenza in ambito provinciale;

peraltro, l'altra associazione datoriale del settore industria (API Toscana), pur disponendo di una organizzazione di minore consistenza, ha comunque una potenzialità organizzativa consolidata nel territorio e tutela interessi di categoria avvertiti e valutati in modo diversificato nel tessuto sociale rispetto agli interessi tutelati dall'associazione di maggior peso indicata al precedente punto;

in coerenza con l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato concernente contemperamento del criterio c.d. maggioritario con il criterio, di rilevanza costituzionale, del pluralismo partecipativo, appare corretto, per il settore in esame, che, nell'attribuzione dei posti disponibili, sia riconosciuta la rappresentatività, non solo dell'ASSINDUSTRIA Siena, ma anche dell'API Toscana;

di conseguenza, per quanto attiene i datori di lavoro del settore industria, un posto in seno al costituendo Comitato deve essere assegnato all'ASSINDUSTRIA Siena e un posto all'API Toscana;

per quel che concerne il settore agricolo, in base alle risultanze istruttorie ed alle valutazioni incrociate e comparate, formulate sulla base degli indicatori e dei criteri selettivi sopra enunciati, emerge, nel comparto datori di lavoro, la maggiore rappresentatività dell'Unione provinciale agricoltori rispetto alle altre associazioni concorrenti (Confederazione nazionale coltivatori diretti e confederazione italiana agricoltori);

pertanto il posto attribuito al settore agricolo deve essere assegnato all'Unione provinciale agricoltori;

è opportuno procedere contestualmente e con gli stessi criteri selettivi della maggiore rappresentatività anche alla nomina dei quattro componenti di ognuna delle tre speciali Commissioni del Comitato provinciale previste dall'art. 46, comma terzo, della legge n. 88/1989;

ai fini della nomina dei componenti delle predette speciali Commissioni, le associazioni più rappresentative sono risultate le seguenti:

a) per la categoria coltivatori diretti, mezzadri e coloni: Confederazione italiana agricoltori e Confederazione nazionale coltivatori diretti;

b) per la categoria artigiani: Confederazione nazionale artigianato e Confartigianato;

c) per la categoria esercenti attività commerciali: Confcommercio Siena e Confesercenti Siena;

si sono richieste alle associazioni sindacali più rappresentative le designazioni dei rappresentanti in seno al Comitato ed alle Commissioni speciali;

da parte di C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. sono state effettuate designazioni congiunte dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

ugualmente, le associazioni dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sopra indicate hanno designato congiuntamente i propri rappresentanti in seno al Comitato ed alle Commissioni speciali previste dall'art. 46 della citata legge n. 88\1989;

le altre associazioni sindacali di categoria più rappresentative hanno provveduto alle rispettive designazioni;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito il Comitato provinciale presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena.

Esso ha la seguente composizione:

A) Componenti di diritto:

direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Siena - lo stesso, in caso di assenza od impedimento verrà sostituito dal funzionario incaricato delle funzioni vicarie;

direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Siena;

dirigente *pro-tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Siena.

B) Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

Bettini Loriana	CGIL
Biagiotti Ilia	»
Bravi Virio	»
Scalacci Massimo	»
Vinciarelli Fernando	»
Coppi Iose	CISL
Maffei Graziano	»
Manenti Fabio	»
Conte Eugenio	UIL
Del Dottore Gisberto	»

C) Componente in rappresentanza dei dirigenti di azienda: Bocci dr. Giuliano C.I.D.A.

D) Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

Industria
Gemini rag. Roberto — ASSINDUSTRIA Ass.ne Ind.Prov.Siena

Savelli dott. Aviano — A.P.I. Toscana

Agricoltura
Cavicchioli Gianluca — CONFAGRICOLTURA Un. Prov. Agricoltori

E) Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

Commercio
Franceschini Piero — CONFCOMMERCIO

Artigianato
Parigi Stefano — C.N.A. SIENA

Agricoltura
Manganelli Andrea — C.I.A. FED.PROV.SIENA

Art. 2.

Sono nominati membri delle speciali Commissioni del Comitato provinciale, previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989 citata, i seguenti:

A) per la Commissione della categoria coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Beligni Roberto	C.I.A. Fed. Prov.le di Siena
Giannini Enrico	C.I.A. Fed. Prov. di Siena
Serafini Stefano	COLDIRETTI Fed.prov. coltivatori diretti
Ciacci Giulio	COLDIRETTI Fed.prov. coltivatori diretti

B) per la Commissione della categoria artigiani.

Paccagnini Marco	C.N.A. Siena
Cosimi Fabio	CONFARTIGIANATO ass. prov. art. senese
Fedolfi Chiara	CONFARTIGIANATO ass. prov. art. senese
Cosimi Anna	CONFARTIGIANATO ass. prov. art. senese

C) per la Commissione della categoria esercenti attività commerciali:

Mazzuoli Fornacelli Liliana	CONFESERCENTI
Presenti Valerio	CONFESERCENTI
Cinquini Elio	CONFESERCENTI
Bruscagin Vittoria	CONFCOMMERCIO

Le speciali Commissioni previste ai punti A, B e C dell'art. 2 del presente decreto sono presiedute, rispettivamente, dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 30, della citata legge n. 88/1989.

Fanno, altresì, parte delle predette Commissioni speciali i componenti di diritto del Comitato provinciale.

Art. 3.

Il Comitato e le speciali Commissioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 restano in carica 4 anni.

Art. 4.

Il presente decreto, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sarà trasmesso alla sede provinciale dell'I.N.P.S. di Siena che ne curerà la successiva esecuzione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 11 gennaio 2007

Il direttore provinciale: RANDAZZO

07A00684

DECRETO 15 gennaio 2007.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti n. 81 del 20 dicembre 1973 e n. 5 del 16 aprile 1975 riguardanti la costituzione della Commissione provinciale di conciliazione di Bergamo;

Vista la nota prot. n. u7070/06 del 13 dicembre 2006 di Confindustria Bergamo - Unione degli industriali della provincia - con la quale è stato designato in sostituzione del dott. Paolo Cuneo componente effettivo il dott. Luigi Degan, funzionario della predetta Associazione;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Luigi Degan, funzionario di Confindustria Bergamo - Unione degli industriali della provincia - con sede in Bergamo, via G. Camozzi, 70 - è nominato componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Bergamo, in rappresentanza dei datori di lavoro in sostituzione del dott. Paolo Cuneo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 15 gennaio 2007

Il dirigente: SIMONELLI

07A00598

DECRETO 15 gennaio 2007.

Sostituzione di un componente supplente della commissione di conciliazione di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 2 del 21 febbraio 2006 con il quale è stata ricostituita la Commissione di provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 18 del 27 settembre 2006 con il quale la dott.ssa Silvia Coccolo era stata nominata membro supplente della Commissione in parola quale rappresentante dell'organizzazione sindacale dei datori di lavoro Assolombarda;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione della dott.ssa Silvia Coccolo, membro supplente in rappresentanza di Assolombarda;

Vista la nota prot. n. 1/ALP-BA/rd dell'8 gennaio 2007 di Assolombarda con la quale viene designata membro supplente della suddetta Commissione la dott.ssa Francesca Del Bo in sostituzione della dott.ssa Silvia Coccolo;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Francesca Del Bo è nominata membro supplente in sostituzione della dott.ssa Silvia Coccolo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei datori di lavoro Assolombarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 gennaio 2007

Il direttore provinciale: WEBER

07A00601

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Vigonovese soc. coop. a r.l.», in Padova.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2006 con il quale la società cooperativa La Vigonovese Soc. Coop. a r.l. con sede in Padova è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Samuele Turra ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 22 novembre 2006 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Consderata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Rosario Munizza nato a Catanzaro il 31 maggio 1967, domiciliato in Roma, via Palumbo, n. 3, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Samuele Turra, rinunciatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00604

DECRETO 8 gennaio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Avvenire 80 a r.l.», in Rende.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999 con il quale la cooperativa «Società cooperativa edilizia Avvenire 80 a r.l.» con sede in Rende (Cosenza) è stata sciolta ex art. 2544 del codice civile e art. 18 legge 59/92 e il dott. Bozzo Maurizio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Bozzo Maurizio rinuncia al mandato;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2001 con il quale il dott. Natalizio Michele è nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Bozzo Maurizio dimissionario;

Vista la nota ricevuta in data 13 luglio 2006 con il quale il dott. Natalizio Michele rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sulla Giuseppe, nato a Crotone l'11 ottobre 1967, residente a Rende (Cosenza) in via G. Matteotti n. 54 è nominato commissario liquidatore della cooperativa «Società cooperativa edilizia Avvenire 80 a r.l.»

con sede in Rende (Cosenza) già sciolta ex art. 2544 codice civile e art. 18 legge 59/92, con precedente decreto ministeriale 21 luglio 1999, in sostituzione del dott. Natalizio Michele dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A00820

DECRETO 8 gennaio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Marsimilk P.S.C. a r.l.», in Avezzano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, con il quale la società cooperativa «Marsimilk P. S.C. a r.l.», con sede in Avezzano è stata sciolta ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile e la dott.ssa Di Marco Maria ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota inviata dalla dott.ssa Di Marco Maria con la quale rinuncia al mandato;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2006 con il quale l'avv. Pasanisi Giovanni è nominato commissario liquidatore in sostituzione della dott.ssa Di Marco Maria dimissionaria;

Vista la nota ricevuta in data 15 giugno 2006 con la quale l'avv. Pasanisi Giovanni rinuncia al mandato;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Torrelli Emanuela, nata a Celano (L'Aquila) il 16 giugno 1962 e ivi residente in via Vestina n. 52, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Marsimilk P. S.C. a r.l.» con sede in Avezzano (L'Aquila), già sciolta ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con precedente decreto ministeriale 3 novembre 2005, in sostituzione dell'avv. Pasanisi Giovanni, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A00821

DECRETO 22 gennaio 2007.

Sospensione parziale del decreto 6 agosto 2004 nella parte relativa alla nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop. Casa Lazio - soc. coop. a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive ora dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quater* della citata legge n. 241/90;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2004 con il quale sono stati nominati commissari liquidatori del Consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop. Casa Lazio - soc. coop. a.r.l., posto in liquidazione coatta amministrativa con il medesimo provvedimento, l'avv. prof. Oberdan Scozzafava, l'Avv. Romolo Reboa e il dott. Alessandro Zavaglia;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. P/0012502 dell'8 maggio 2006 con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività sociale al fine di ultimare l'edificazione degli alloggi della citata cooperativa, nonché la nota dello stesso Ministero n. 37061 del 29 novembre 2006 con la quale l'esercizio provvisorio in parola è stato prorogato;

Visto il decreto del giudice per l'udienza preliminare datato 25 maggio 2006, trasmesso al Ministero dello sviluppo economico con nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 14 novembre 2006, con il quale l'avv. Romolo Reboa è stato rinviato a giudizio per il reato di cui agli articoli 81 c.p., 110 c.p. e 615-*ter*, n. 1 e ult. com., c.p., in relazione al procedimento giudiziario n. 12009/05. N - pm 205;

Considerato che il reato di cui all'art. 615-*ter* c.p. è riferito all'accesso abusivo ad un sistema informatico di interesse pubblico perpetrato, nel caso di specie, presso il Centro elaborazione dati di Laziomatica S.p.a.;

Considerato che Laziomatica S.p.a. è di proprietà pubblica essendo partecipata quasi integralmente dalla Regione Lazio;

Tenuto conto che l'accesso al predetto sistema informatico, come affermato in seno al citato decreto del giudice per l'udienza preliminare, avrebbe riguardato l'introduzione nel sistema informatico dell'anagrafe del comune di Roma («data base popolazione»), al fine di acquisire dal medesimo sistema i dati personali relativi a numerosi soggetti residenti nel territorio del Comune *de quo*;

Preso atto dell'affermazione del GUP contenuta nel decreto di rinvio a giudizio datato 25 maggio 2006 secondo cui l'avv. Romolo Reboa, nella sua qualità di imputato, pur nella consapevolezza della antigiuridicità della condotta perpetrata, avrebbe richiesto ad altro soggetto, avente mansioni di operatore del sistema, l'esecuzione di apposite verifiche anagrafiche riguardanti le generalità dei sottoscrittori delle schede di presentazione dei candidati alle elezioni del Presidente e del Consiglio della regione Lazio del 2005 per una lista;

Considerato che l'accesso al menzionato sistema informatico per finalità difformi da quelle istituzionali, ha determinato un duplice pregiudizio, arrecato, da un lato, nei confronti dei soggetti privati coinvolti dalle abusive verifiche anagrafiche, peraltro effettuate in spregio della normativa a tutela della privacy, e, nel contempo, a soggetti istituzionali pubblici, quali la regione Lazio ed il comune di Roma, in ragione dell'avvenuto accesso abusivo al sistema informatico dell'anagrafe del comune di Roma, finalizzato all'alterazione della presentazione dei candidati alle elezioni del Presidente e del consiglio della regione Lazio, con rischio di danno inferto anche al libero manifestarsi della volontà politica degli elettori;

Considerata l'evidente plurioffensività della condotta criminosa ascritta, per effetto del più volte richiamato decreto di rinvio a giudizio adottato in data 25 maggio 2006, all'avv. Romolo Reboa la quale si appalesa, altresì, lesiva dei diritti della regione Lazio, del comune di Roma, dei soggetti privati oggetto della verifica anagrafica, nonché, in via più generale, dell'elettorato attivo residente nel territorio regionale del Lazio, in quanto passibile di inquinare il corretto svolgimento delle citate elezioni regionali del 2005;

Preso atto che l'avv. Romolo Reboa, giusto il citato decreto ministeriale datato 6 agosto 2004, tra gli altri, è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop. Casa Lazio - soc. coop. a.r.l., acquisendo, pertanto, in ragione dell'incarico conferito, la qualifica di pubblico ufficiale, ex art. 199 legge fallimentare;

Tenuto conto che l'accesso abusivo ad un sistema informatico di interesse pubblico, gestito da società pubblica, per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio nei confronti di un pubblico ufficiale non può non indebolire il rapporto fiduciario che deve costantemente sussistere tra l'amministrazione conferente un incarico ed il soggetto designato all'espletamento di una pubblica funzione;

Considerato, pertanto, che nella fattispecie ricorrono le ragioni di pubblico interesse per l'adozione di misure in sede cautelare, volte a scongiurare il pericolo che si determini un pregiudizio gravissimo nei confronti del buon andamento, della trasparenza e dell'imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione considerata nel suo complesso, tenuto anche conto della sensibile risonanza della vicenda giudiziaria in questione, nonché della circostanza di fatto che il procedimento giudiziario *de quo* si estende nel medesimo territorio in cui incide l'attività della citata procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che l'attività della stessa procedura non è meramente liquidatoria, ma è anche commerciale, attesa l'autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa, concesso per un periodo di mesi sei ed ulteriormente prorogato, per effetto dei provvedimenti sopra richiamati, sino alla data del 7 maggio 2007;

Tenuto conto che nella fattispecie in esame sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare volto, fra l'altro, anche alla tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria, nonché dell'affidamento riposto dai terzi nell'ambito delle relazioni commerciali nascenti per effetto dei rapporti con la medesima procedura liquidatoria;

Considerato che nella complessiva vicenda relativa al Consorzio regionale cooperative di abitazione Coop. Casa Lazio, in cui confluivano in qualità di capo gruppo quarantacinque società cooperative edilizie di abitazione con programmi edificatori tutti radicati nel territorio della regione Lazio ed interessanti circa duemila soci delle cooperative stesse, sono direttamente coinvolti gli interessi dei soggetti istituzionali locali, deputati alla cura degli interessi generali dei cittadini appartenenti allo stesso territorio, identificati nel comune di Roma e nella regione Lazio, avendo il primo provveduto a dare in concessione aree fabbricabili alle citate cooperative ed avendo la seconda provveduto a concedere finanziamenti pubblici alle medesime cooperative per l'edificazione delle aree in questione;

Ritenuto sussistente, pertanto, un nesso diretto ed immediato tra l'operato dell'avv. Romolo Reboa, quale commissario liquidatore del citato Consorzio Coop. Casa Lazio e la regione Lazio ed il comune di Roma, in quanto soggetti istituzionali coinvolti nelle vicende del gruppo di cooperative in questione;

Tenuto conto, in particolare, che, al fine di seguire i vari aspetti inerenti le vicende del gruppo di cooperative di cui trattasi, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico si sono verificate occasioni di con-

fronto coinvolgenti la competenza istituzionale dello stesso Dicastero ospitante, della regione Lazio nonché del comune di Roma, nel corso delle quali è ora richiesto l'intervento attivo dei commissari liquidatori del Consorzio Coop. Casa Lazio unitamente al contributo di tutti gli altri soggetti interessati alla soluzione della medesima vicenda;

Considerato che attorno allo stesso tavolo di lavoro, nel proseguimento dell'*iter* delle riunioni, verrebbero riuniti i rappresentanti della regione Lazio e del comune di Roma unitamente all'avv. Romolo Reboa e che tale circostanza è da ritenersi certamente inopportuna, stante la sussistenza del citato procedimento penale a carico dello stesso avv. Romolo Reboa;

Preso atto che la fattispecie odiernamente esaminata integra le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, secondo comma della legge n. 241/90;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare nei confronti dell'avv. Romolo Reboa il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del citato decreto ministeriale datato 6 agosto 2004, limitatamente alla nomina dello stesso quale commissario liquidatore del consorzio regionale;

Considerato che ricorrono altresì, le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di velocità del procedimento di cui all'art. 7, comma 1 della legge n. 241/90, stante l'urgenza di sospendere dalla carica un pubblico ufficiale rinviato a giudizio per fattispecie lesiva degli interessi della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione del decreto ministeriale 6 agosto 2004, nella parte relativa alla nomina dell'avv. Romolo Reboa quale commissario liquidatore del consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop. Casa Lazio - soc. coop. a.r.l., è sospesa sino alla definizione del procedimento giudiziario che lo riguarda con sentenza che accerti in modo inequivoco l'estraneità dello stesso ai reati contestati in seno al provvedimento di rinvio a giudizio.

2. In sostituzione dell'avv. Romolo Reboa è nominato commissario liquidatore della stessa società cooperativa e per la durata della sospensione di cui al comma 1 l'avv. Giorgio Cherubini, nato a Roma il 30 giugno 1960, domiciliato in Roma, largo Angelo Fochetti, 28.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A00819

DECRETO 23 gennaio 2007.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sicurvia Nazionale, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 marzo 1982 con cui la S.p.a. Sicurvia Nazionale con sede legale in Marcianise e sede effettiva in Torino, corso Luigi Einaudi n. 30, è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario straordinario il dott. Roberto Elefante, sostituito in data 25 marzo 1983 dal dott. Luciano Pandiani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sicurvia Nazionale è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il proprio provvedimento in data 21 ottobre 2005 con il quale è autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Torino del piano di riparto finale, conto della gestione e bilancio finale di liquidazione della S.p.a. Sicurvia Nazionale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 4 dicembre 2006 con la quale il commissario comunica che non sono pervenute opposizioni avverso gli atti depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sicurvia Nazionale;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sicurvia Nazionale a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Rilevato che la sede legale della S.p.a. Sicurvia Nazionale è stata trasferita in Torino, corso Palermo n. 44;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sicurvia Nazionale con sede legale in Torino, corso Palermo n. 44.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 23 gennaio 2007

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

p. *Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

07A00793

DECRETO 23 gennaio 2007.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. C.L.M. SUD - Costruzioni Lavorazioni Meccaniche, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 marzo 1982, rettificato in data 16 marzo 1987, con cui la S.p.a. C.L.M. SUD-Costruzioni Lavorazioni Meccaniche, con sede legale in Torino, corso Luigi Einaudi n. 30, è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario straordinario il dott. Roberto Elefante, sostituito in data 25 marzo 1983 dal dott. Luciano Pandiani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. C.L.M. SUD-Costruzioni Lavorazioni Meccaniche è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il proprio provvedimento in data 21 ottobre 2005 con il quale è autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Torino del piano di riparto finale, conto della gestione e bilancio finale di liquidazione della S.p.a. C.L.M. SUD-Costruzioni Lavorazioni Meccaniche ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 4 dicembre 2006 con la quale il commissario comunica che non sono pervenute opposizioni avverso gli atti depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. C.L.M. SUD-Costruzioni Lavorazioni Meccaniche;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. C.L.M. SUD-Costruzioni Meccaniche a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Rilevato che la sede legale della S.p.a. C.L.M. SUD-Costruzioni Lavorazioni Meccaniche è stata trasferita in Torino corso Palermo n. 44;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. C.L.M. SUD-Costruzioni Lavorazioni Meccaniche, con sede legale in Torino, corso Palermo n. 44.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 23 gennaio 2007

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A00794

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 8 gennaio 2007.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione della stazione di revisione «Sicurmare Sarda» di Antonio Lecca, in Elmas.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 25 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2003, con il quale è stata approvata la stazione di revisione Sicurmare Sarda di Antonio Lecca con sede in Elmas (Cagliari), S.P. n. 64;

Ritenuto necessario aggiornare l'indirizzo della succitata stazione di revisione nonché la tipologia dei dispositivi di sicurezza che la stessa è abilitata a revisionare;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Cagliari con verbale in data 30 novembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione «Sicurmare Sarda» di Antonio Lecca con sede in Elmas (Cagliari), via Su Bisconti n. 1.

Art. 2.

La stazione di cui all'art. 1 è abilitata ad effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili;

sganci idrostatici.

Art. 3.

L'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione marittima di Cagliari.

La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Art. 4.

Il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 25 settembre 2003, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2007

Il comandante generale: DASSATTI

07A00791

DECRETO 8 gennaio 2007.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione della stazione di revisione «Geomarine S.r.l.», in San Benedetto del Tronto.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Vista l'istanza in data 9 settembre 2005 della stazione di revisione Geomarine S.r.l., con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli-Piceno), via del Lavoro n. 50, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'Amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Ancona con verbali in data 25 novembre 2005 e 22 novembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Geomarine S.r.l. con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli-Piceno), via del Lavoro n. 50.

Art. 2.

La stazione di cui all'art. 1 è abilitata ad effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori: zattere di salvataggio gonfiabili.

Art. 3.

L'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione marittima di Ancona.

La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2007

Il comandante generale: DASSATTI

07A00792

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 gennaio 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. Sas», autorizzato con decreto 8 settembre 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari:

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 8 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 220 del 21 settembre 2005, con il quale è stata rinnovata al laboratorio Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. Sas, ubicato in Campobello di Mazara (Trapani), via CB 2 n. 1, l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota dell'11 gennaio 2007, ha comunicato di aver revisionato i metodi di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 11 dicembre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 8 settembre 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. Sas, ubicato in Campobello di Mazara (Trapani), via CB 2 n. 1, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Alcool metilico	OIV MA-E-AS312-03-METHAN 2005
Anidride solforosa libera	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 (metodo rapido)
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 (metodo rapido)
Anidride solforosa totale per distillazione	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 punto 2.2
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40
Cationi totali	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42/a
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Conduttività	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42/b
Densità ottica a 425 nm	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40 punto 2
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All pto 1
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Ibridi produttori diretti	OIV MA-E-AS315-03 DIGMAL 2005
Idrossimetilfurfurale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42/c
Indice Folin-Ciocalteau	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41 + DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All pto 35/A-B
Litio (1 - 100 mg/l)	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 Met XXX
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1-2
Mesoinositolo	MPI 1 MESO Rev 0 2004
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6 punto 3
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All pto 3
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2-5
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis
Tonalità	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A00769

DECRETO 22 gennaio 2007.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1018 del 13 giugno 2002, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta Fagiolo di Sorana;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 45 del 24 febbraio 2004, con il quale l'organismo AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica, con sede in Firenze, piazza Artom n. 12, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Fagiolo di Sorana;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 4 febbraio 2004, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Vista la comunicazione dell'Associazione dei piccoli produttori del Fagiolo di Sorana «Il Ghiareto» onlus datata 12 dicembre 2006 con la quale viene segnalata ICEA, con sede in Firenze, piazza Artom n. 12 quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 sulla indicazione geografica protetta Fagiolo di Sorana in sostituzione di AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo sulla indicazione geografica protetta Fagiolo di Sorana anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e l'autorizzazione al nuovo organismo di controllo, al fine di consentire all'organismo ICEA, la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 febbraio 2004, fino all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo ICEA con sede in Firenze, piazza Artom n. 12;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica», con sede in Firenze, piazza Artom n. 12, con decreto 4 febbraio 2004, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Fagiolo di Sorana registrata con il Regolamento (CE n. 1018 del 13 giugno 2002, è prorogata fino all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo ICEA.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 4 febbraio 2004.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A00770

DECRETO 22 gennaio 2007.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE)

n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta Farro della Garfagnana;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 127 del 1° giugno 2006, con il quale l'organismo Bioagricoop Soc. coop. a r.l., sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Farro della Garfagnana;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 27 febbraio 2004, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio produttori Farro della Garfagnana, pur essendone richicsto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta Farro della Garfagnana anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 febbraio 2004 fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo Bioagricoop Soc. coop. a r.l. oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Bioagricoop Soc. coop. a r.l., sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8, con decreto 27 febbraio 2004, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Farro della Garfagnana registrata con il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 febbraio 2004.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A00771

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 dicembre 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Melitta Schwarz, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Austria), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 7 giugno 2006 (prot. n. 5363) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 6 dicembre 2006 (prot. n. 11863/P/C31) e relativi allegati con la quale la Direzione Regionale per il Piemonte ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 maggio 2006, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Naturwissenschfien», rilasciato dall'Università di Vienna il 20 aprile 1994;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificato di superamento dell'addestramento pratico» per le materie di insegnamento: Biologia e scienze biologiche, rilasciato dal Ginnasio federale e liceo scientifico federale di Klagenfurt il 17 luglio 1995;

posseduto da Melitta Schwarz, nata a Villach, il 23 febbraio 1968, di cittadinanza comunitaria (austriaca); è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

59/A «Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media»;

60/A «Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia»;

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 dicembre 2006

Il direttore generale: DUTTO

07A00790

DECRETO 9 gennaio 2007.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Barbara Holzer, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Austria), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la Circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla signora Barbara Holzer, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in ede di conferenza di servizi nella seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 18 luglio 2006 (prot. n. 6904) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 27 novembre 2006 - prot. 17.2/32.01.07/13996 con la quale l'Intendenza Scolastica ita-

liana - Ufficio amministrazione del personale insegnante della Provincia autonoma di Bolzano ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prove attitudinali);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Naturwissenschaften (Magistra rerum naturalium) rilasciato in data 2 luglio 2004 dalla Leopold-Franzens Universität di Innsbruck;

abilitazione all'insegnamento: «Abschlussbestätigung - rilasciato il 19 marzo 2004 dalla Universität di Innsbruck e «Bestätigung - gemäß § 27 a Unterrichtspraktikumsgesetz» (tirocinio d'insegnamento svolto nell'anno scolastico 2004/2005) rilasciato il 6 ottobre 2005 dal Landes Schul Rat di Innsbruck;

posseduto dalla cittadina italiana Holzer Barbara nata a Brunico (Bolzano) il 10 agosto 1977, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A lingua straniera - spagnolo;

46/A lingue e civiltà straniera - spagnolo;

29/A educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado;

30/A educazione fisica nella scuola media.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 gennaio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A00600

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico, di Arezzo, il giorno 21 dicembre 2006, intera giornata, per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Firenze, 22 gennaio 2007

Il direttore regionale: PIRANI

07A00865

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate nel presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, il giorno 2 gennaio 2007, intera giornata, per problemi tecnici legati alle procedure di chiusura di fine anno.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze,

cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Firenze, 22 gennaio 2007

Il direttore regionale: PIRANI

07A00866

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 18246 del 28 dicembre 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nei giorni dal 3 al 5 gennaio 2007, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare della sede di via Malta, 4/e;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dall'intervento di consolidamento del soffitto del piano interrato dopo il cedimento strutturale del 27 novembre 2006, e che tale intervento non ha consentito all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 850 in data 15 gennaio 2007;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nei giorni dal 3 al 5 gennaio 2007 limitatamente ai Servizi di pubblicità immobiliare della sede di via Malta, 4/e.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 gennaio 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A00685

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Palermo nel giorno 23 dicembre 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, essndo state effettuate le operazioni di disinfestazione dei locali del suddetto Ufficio nel giorno 22 dicembre 2006, si sono rese necessarie le operazioni di areazione e pulizia straordinaria dei locali.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001 art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio.

Palermo, 26 gennaio 2007

Il direttore regionale: IMBROGLINI

07A01095

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 gennaio 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Baraclude (entecavir), autorizzata con procedura centralizzata europea della Commissione europea. (Determinazione/C/123-2007).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Baraclude (entecavir) - autorizzata con procedura centralizzata europea della Commissione europea con la decisione del 26 giugno 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/343/001 - 0,5 mg compressa rivestita con film 1 flacone (HDPE) 30 compresse;

EU/1/06/343/002 - 1 mg compressa rivestita con film 1 flacone (HDPE) 30 compresse;

EU/1/06/343/003 - 0,5 mg compressa rivestita con film blister (ALU/ALU) 30x1 compresse;

EU/1/06/343/004 - 1 mg compressa rivestita con film blister (ALU/ALU) 30x1 compresse;

EU/1/06/343/005 - 0,05 mg/ml soluzione orale 1 flacone (HDPE) 210 ml - 1 flacone + cucchiaio dosatore.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Pharma EEIG.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 12 dicembre 2006;

Vista la deliberazione n. 35 del 13 dicembre 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale BARACLUDE debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale BARACLUDE (entecavir) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

0,5 mg compressa rivestita con film 1 flacone (HDPE) 30 compresse - A.I.C. n. 037221052/E (in base 10), 13HWPW (in base 32);

1 mg compressa rivestita con film 1 flacone (HDPE) 30 compresse - A.I.C. n. 037221064/E (in base 10), 13HWQ8 (in base 32);

0,5 mg compressa rivestita con film blister (ALU/ALU) 30x1 compresse - A.I.C. n. 037221076/E (in base 10), 13HWQN (in base 32);

1 mg compressa rivestita con film blister (ALU/ALU) 30x1 compresse - A.I.C. n. 037221088/E (in base 10), 13HWR0 (in base 32);

0,05 mg/ml soluzione orale 1 flacone (HDPE) 210 ml - 1 flacone + cucchiaio dosatore - A.I.C. n. 037221090/E (in base 10), 13HWR2 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Baraclude è indicato per il trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B (HBV) in adulti con malattia epatica compensata ed evidenza di replicazione virale attiva, livelli persistentemente elevati dell'alanina aminotransferasi sierica (ALT) ed evidenza istologica di infiammazione attiva e/o fibrosi. Questa indicazione si basa su dati clinici in pazienti con infezione da virus dell'epatite B HBeAg

positivi e HBeAg negativi, pazienti mai trattati prima con nucleosidici e pazienti con epatite B resistenti alla lamivudina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale BARACLUDE (entecavir) è classificata come segue:

Confezioni:

0,5 mg compressa rivestita con film blister (ALU/ALU) 30x1 compresse - A.I.C. n. 037221076/E (in base 10), 13HWQN (in base 32):

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 450,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 742,69 euro;

1 mg compressa rivestita con film blister (ALU/ALU) 30x1 compresse - A.I.C. n. 037221088/E (in base 10), 13HWR0 (in base 32):

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 450,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 742,69 euro.

Sconto obbligatorio alle forniture cedute alle strutture pubbliche del S.S.N. secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle Regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A00761

DETERMINAZIONE 22 gennaio 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Omnitrope (somatropina), autorizzata con procedura centralizzata europea della Commissione europea. (Determinazione/C/124-2007).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Omnitrope (somatropina) - autorizzata con procedura centralizzata europea della Commissione europea con la decisione del 12 aprile 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/106/332/001 - 1,3 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso sottocuttaneo un flaconcino di polvere e un flaconcino di solvente;

EU/1/106/332/002 - 5 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso sottocuttaneo un flaconcino di polvere e una cartuccia di solvente;

EU/1/106/332/003 - 5 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso sottocuttaneo cinque flaconcini di polvere e cinque cartucce di solvente.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 12 dicembre 2006;

Vista la deliberazione n. 35 del 13 dicembre 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale OMNITROPE debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale OMNITROPE (somatropina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

1,3 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso sottocutaneo un flaconcino di polvere e un flaconcino di solvente - A.I.C. n. 037106010/E (in base 10), 13DDBU (in base 32);

5 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso sottocutaneo un flaconcino di polvere e una cartuccia di solvente - A.I.C. n. 037106022/E (in base 10), 13DDC6 (in base 32);

5 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso sottocutaneo cinque flaconcini di polvere e cinque cartucce di solvente - A.I.C. n. 037106034/E (in base 10), 13DDCL (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

bambini:

disturbi della crescita da insufficiente secrezione dell'ormone della crescita (GH) e disturbi della crescita associati alla sindrome di Turner o ad insufficienza renale cronica. Disturbi della crescita (punteggio di deviazione standard (SDS) dell'altezza attuale < -2,5 e SDS corretta in base alla statura dei genitori < -1) in bambini di bassa statura nati piccoli per l'età gestazionale (SGA) con peso e/o lunghezza alla nascita inferiore a -2 deviazioni standard (SD), che non abbiano presentato una ripresa della crescita (velocità di crescita SDS < 0 durante l'ultimo anno) nei primi 4 anni o successivamente. Sindrome di Prader-Willi (PWS) per il miglioramento della crescita e della struttura corporea. La diagnosi di PWS deve essere confermata specifiche da analisi genetiche appropriate.

adulti:

terapia sostitutiva in adulti con marcato deficit dell'ormone della crescita. I pazienti adulti con grave deficit dell'ormone della crescita sono pazienti con patologia ipotalamo-ipofisaria nota che presentano la carenza di almeno un ormone pituitario noto, che non sia la prolattina. Questi pazienti devono effettuare un singolo test dinamico per la conferma della diagnosi o per l'esclusione del deficit dell'ormone della crescita. In pazienti con deficit dell'ormone della crescita isolato, insorto in età infantile (che non presentino alcun segno di patologia ipotalamo-ipofisaria o che non abbiano subito radioterapia cranica), devono essere eseguiti due test dinamici, tranne nel caso in cui i pazienti presentino basse concentrazioni di IGF-I (SDS < -2), per i quali è sufficiente un solo test. Il valore soglia del test dinamico deve essere molto preciso.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale OMNITROPE (somatropina) è classificata come segue:

Confezioni:

5 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso sottocutaneo un flaconcino di polvere e una cartuccia di solvente - A.I.C. n. 037106022/E (in base 10), 13DDC6 (in base 32):

classe di rimborsabilità: «A» nota 39;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 85,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 140,29 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A00762

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto n. 40064 del 22 dicembre 2006 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di diciotto mesi, a decorrere dal 1° marzo 2006, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area: Area del comune di Piacenza (Piacenza) Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della tratta ferroviaria alta velocità Milano-Bologna. Lotto costruttivo 1.4/L01.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 40122 del 22 dicembre 2006 è stata autorizzata la corresponsione dal 1° marzo 2006 al 31° agosto 2007, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

07A00826

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 40065 del 22 dicembre 2006 è annullato il decreto ministeriale n. 38043 del 27 febbraio 2006 limitatamente al periodo dal 5 luglio 2006 al 23 dicembre 2007 della Ixfin S.p.a., con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta).

Con decreto n. 40069 del 22 dicembre 2006 è annullato l'art. 1 del decreto ministeriale n. 36355 del 17 giugno 2005 limitatamente al periodo dal 28 febbraio 2006 al 27 febbraio 2007 della Officine grafiche novara 1901 S.p.a., con sede in Novara, unità di Gravellona Toce (Verbania), Novara.

07A00827

Provvedimenti di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40066 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981 per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006 della Editoriale FVG S.p.a., con sede in Udine, unità di Udine

Con decreto n. 40070 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981 per il periodo dal 6 novembre 2006 al 30 giugno 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 6 novembre 2006 al 31 dicembre 2006 della Editoriale Bresciana S.p.a., con sede in Brescia, unità di Brescia.

07A00828

Provvedimento di annullamento e nuova approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 40018 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione gaudagni straordinaria per crisi aziendale della TRA.SMA S.p.a., con sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino), Trofarello (Torino), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 37814 del 30 gennaio 2006.

07A00829

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sospensione a tempo indeterminato dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «S.I.C.C. - Società Italiana di Certificazione Contabile S.a.s. di Redaelli Ivana Maria e C.», in Seregno.

Con D.D. 15 gennaio 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 31 gennaio 1994 alla società «S.I.C.C. - Società Italiana di Certificazione Contabile S.a.s. di Redaelli Ivana Maria e C.», con sede legale in Seregno (Milano), iscritta presso il registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale n. 02281610960, è dichiarata sospesa a tempo indeterminato, fino all'espletamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

07A00789

REGIONE TOSCANA

Ordinanza n. C/7 del 17 gennaio 2007: «Ordinanze PCM 3464/2005 e 3501/2006. Definizione delle percentuali da applicare per il calcolo dei contributi avviati con ordinanza C/3 del 27 luglio 2006».

Il commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 5, legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3501 del 9 marzo 2006, in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 29-30 ottobre 2004 e nel novembre 2005 nei territori delle province di Arezzo, Siena e Grosseto per i quali lo stato di emergenza (decreti PCM del 18 novembre 2004 e del 13 gennaio 2006) è stato recentemente prorogato con decreto PCM del 27 dicembre 2006 al 31 marzo 2007,

Rende noto

che con propria ordinanza n. C/7 del 17 gennaio 2007 ha definito le percentuali da applicare per il calcolo dei contributi avviati con Ord. C/3 del 27 luglio 2006;

che l'ordinanza è stata comunicata agli enti interessati;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://servizi.protezione civile.toscana.it della Regione Toscana, sotto il link «Gestioni commissariali».

07A00788

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sottoelencata, già assegnataria di marchio di identificazione ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
165 BZ	Alfredo Grosso	39012 Merano - via Portici Minori 232/A

07A00787

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-028) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00